



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n.27 del 12/07/2023

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Oggetto: esonero per l'assunzione di giovani under 36 anno 2023

A seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, il 22 giugno 2023, l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 57 in cui fornisce le istruzioni operative necessarie ai datori di lavoro per poter fruire dell'esonero per l'assunzione di giovani Under 36 e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'incentivo era stato introdotto con la Legge 178/2020, cd. Legge di Bilancio 2021 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022; successivamente la Legge di Bilancio 2023 ha confermato l'incentivo anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Datori di lavoro beneficiari

L'incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati. Rientrano in tale accezione:

- i datori di lavoro "imprenditori" ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
- i datori di lavoro agricolo;
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

L'incentivo non trova, invece, applicazione per:

- tutti gli enti della Pubblica Amministrazione;
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese del settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi

L'esonero contributivo è previsto per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni), cd. Under 36; e che in precedenza non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Tuttavia, l'esonero contributivo non può essere adottato per assunzione effettuate con i seguenti contratti:

- contratti di lavoro domestico;
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Si evidenzia che il c. 13 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2021 esclude espressamente l'applicazione dell'esonero:

- alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato;
- alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Misura dell'incentivo

L'incentivo prevede la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di uno sgravio contributivo nella misura del 100%, dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all'INAIL.

Tuttavia, è stato stanziato un diverso tetto limite che varia in base al periodo richiesto:

- l'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, spetta nel limite massimo di 6.000 euro annui;
- l'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, valevole per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 spetta nel limite massimo di 8.000 euro annui.

In entrambi i casi, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, il limite massimo di durata previsto di 36 mesi è elevato a 48 nel caso di assunzioni o trasformazioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ai fini della corretta fruizione dell'esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

In particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e contributi dovuti all'INAIL (ex art. 1, comma 100, Legge n. 205/2017);
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria del TFR di cui all'art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006;
- il contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 148/2015;
- il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ex D.M. n. 95269/2016;
- il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Sono inoltre escluse dall'agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (DL n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 166/1991);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997);
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs n. 166/1977).

L'INPS precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'art. 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

In merito alle condizioni di spettanza dell'esonero contributivo, l'INPS precisa che il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto di determinati limiti, tra cui il fatto che nei 6 mesi precedenti l'assunzione – ovvero nei 9 mesi successivi all'assunzione – i datori di lavoro che richiedono l'esonero, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi di lavoratori con la medesima qualifica, nella stessa unità produttiva.

Inoltre, l'Istituto precisa che il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto:

- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- dei presupposti specificamente previsti dall'esonero di cui Legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall'esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023.

Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari

Come sopra chiarito, la fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (cfr. art. 1, comma 101, legge n. 205/2017).

In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- l'esonero non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Si precisa, al riguardo, che il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 103, della legge di Bilancio 2018, se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l'esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

L'incentivo in trattazione rientra tra gli "Aiuti di importo limitato", in base alla sezione 2.1, del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l'INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

L'Istituto ricorda, inoltre, che all'aiuto in parola è applicabile la cd. "Clausola Deggendorf" di cui all'art. 53 del DL n. 34/2020 e che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla norma, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi; quali ad esempio:

- l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati "over 50";
- l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi (art. 4, co. 8-11, L.92/2021);
- l'incentivo rivolto alle donne cd. svantaggiate (art. 1, co. 16-19, L. 178/2020);
- beneficiari del trattamento NASpl.



L'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è invece cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, cioè l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (contributo IVS), previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Recupero dell'incentivo in Uniemens

L'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 può essere usufruito a decorrere dalla denuncia Uniemens del mese di luglio 2023.

Mentre, in merito agli importi dell'incentivo arretrati riferiti al periodo dal 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, il recupero degli importi può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati